

Legge regionale 01 aprile 1974 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 16/12/1981

Ulteriore finanziamento della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente: << Interventi regionali per agevolare la costruzione, l' acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani, nonché l' assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti >>, rifinanziata dalla legge regionale 2 marzo 1973, n. 16.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.

2 Legge abrogata implicitamente da art. 10, primo comma, L. R. 83/1981

3 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 10, primo comma, L. R. 83/1981

2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 10, primo comma, L. R. 83/1981

2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 3

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975

2 Articolo abrogato implicitamente da art. 10, primo comma, L. R. 83/1981

3 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 10, primo comma, L. R. 83/1981

2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.